



## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP19088**

**Data: 09/12/2019**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 08/12/2019 relativo all'incontro (14528) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 08/12/2019 tra HC Real Torino (507) e HC Chiavenna (093).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

**Squalifica** per 1 giornate inflitte al giocatore **Corio Riccardo** (n. tessera 38293) della società A.s.d. Real Torino Hockey Club 507 ai sensi dell' Art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

**Corio Riccardo** (n. tessera 38293) : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 33,17 il predetto giocatore caricava un avversario, distante circa un metro dalla balaustra. Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).

L' arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva immediatamente il gioco.

Ciò premesso, l' assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell' arbitro come non idonea a mettere in pericolo l' altrui incolumità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l' infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Real Torino Hockey Club (507).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi